

DECISIONE N. 259/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e fissa i tassi di cofinanziamento dell'Unione per le azioni sostenute da tale Fondo.
- (2) La crisi finanziaria e la recessione economica mondiale senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni finanziarie, economiche e sociali di molti Stati membri. Alcuni Stati membri si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà, in particolare di stabilità finanziaria ed economica, che hanno condotto o possono condurre a un peggioramento del disavanzo e del debito e minacciano la crescita economica e sono aggravate dalla congiuntura economica e finanziaria internazionale.
- (3) Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, l'impatto della crisi finanziaria si fa sentire pesantemente sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sulla società in generale. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando ed è opportuno adottare rapidamente misure supplementari per attenuarla massimizzando e ottimizzando l'uso dei finanziamenti dell'Unione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ⁽³⁾ prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio possa concedere a tale Stato membro sostegno finanziario a medio termine.

(5) Con decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania ⁽⁴⁾, è stato concesso un sostegno finanziario di questo tipo alla Romania.

(6) Conformemente alle conclusioni del Consiglio Ecofin del 9-10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato un pacchetto esaustivo di misure, comprendente il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽⁵⁾, e il 7 giugno 2010 è stato istituito dagli Stati membri della zona euro un fondo europeo di stabilità finanziaria per fornire sostegno finanziario agli Stati membri della zona euro che si trovano in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, salvaguardando così la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e quella dei suoi Stati membri.

(7) Con decisioni di esecuzione 2011/77/UE ⁽⁶⁾ e 2011/344/UE ⁽⁷⁾ del Consiglio è stato concesso il sostegno finanziario del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria all'Irlanda e al Portogallo rispettivamente. Tali paesi hanno inoltre ricevuto finanziamenti dal fondo europeo di stabilità finanziaria.

(8) L'8 maggio 2010 sono stati stipulati un accordo tra creditori e un accordo sul programma di prestiti per la Grecia e l'11 maggio 2010 sono entrati in vigore come primo programma di sostegno finanziario per la Grecia. Il 12 marzo 2012 i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro hanno interrotto tale primo programma e hanno approvato un secondo programma di sostegno finanziario per la Grecia. È stato deciso che lo strumento finanziario di questo secondo programma sarebbe stato il fondo europeo di stabilità finanziaria, che faccia gravare su quest'ultimo anche l'importo rimanente del contributo della zona euro ai sensi del primo programma.

(9) Il 2 febbraio 2012 i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. Tale trattato fa seguito alla decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

⁽²⁾ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

